



REPUBBLICA ITALIANA **215/2025**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo LASALVIA Presidente

Fabio Gaetano GALEFFI Consigliere relatore

Natale LONGO Consigliere

Donatella SCANDURRA Consigliere

Beatrice MENICONI Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello in materia pensionistica iscritto al n. **61836** del registro di segreteria, proposto da **omissis**, nato a *omissis* (*omissis*) il *omissis*, c.f. *omissis*, rappresentato e difeso dall'avv. Emilio Polidoro, c.f. PLDMLE84L12D708J, pec: polidoroemilio@pec.it e con lo stesso elettivamente domiciliato presso il suo studio a Minturno (LT), via Appia 429, come da delega in atti;

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
c.f. 80078750587, con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito;

avverso

la sentenza n. 473/2024 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale

regionale per il Lazio, depositata il 16 ottobre 2024.

VISTI l'appello, gli atti e documenti di causa;

UDITO, alla pubblica udienza del 6 novembre 2025, con l'assistenza del Segretario dr.ssa Rita Maria Dina Cerroni, il relatore cons. Fabio Gaetano Galeffi,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto depositato in segreteria il 21 ottobre 2024, *omissis* ha inteso impugnare la sentenza n. 473/2024 della Sezione giurisdizionale Lazio, con cui è stato accolto il ricorso presentato dallo stesso.

Parte appellante ha lamentato violazione del principio della soccombenza sostanziale e/o virtuale, genericità della motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 118 disp.att.132 cpc e 24 e 11 cost., con riferimento al regime delle spese, che in primo grado sono state compensate, nonostante che il ricorrente fosse risultato vittorioso.

Alla pubblica udienza del 6 novembre 2024, è stato rilevato che, per l'appellante *omissis*, l'avv. Salvatore Medaglia, in sostituzione dell'avv. Emilio Polidoro, non è iscritto, come anche l'avv. Emilio Polidoro, all'albo delle giurisdizioni superiori e quindi non è stato ammesso alla discussione.

La causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via pregiudiziale, la Sezione osserva, come già rilevato nella parte in fatto, che l'avv. Salvatore Medaglia, che si è presentato in udienza in qualità di sostituto, e l'avv. Emilio Polidoro, difensore dell'appellante, non sono iscritti all'albo delle giurisdizioni superiori.

Non risultando l'iscrizione all'albo dei patrocinatori nelle giurisdizioni

superiori e quindi, per il mancato rispetto dell'art. 28, comma 2, c.g.c., non è stato possibile ammettere il difensore della parte appellante alla discussione.

L'appello risulta sottoscritto esclusivamente dall'avv. Emilio Polidoro: tenuto conto che «Per i giudizi davanti alle sezioni giurisdizionali di appello e alle sezioni riunite è obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori» (art. 28, comma 2, c.g.c.), il Collegio rileva che gli atti sottoscritti da un legale non abilitato debbono ritenersi inammissibili per mancata valida instaurazione del rapporto processuale, essendo nullo l'atto difensivo prodotto da un soggetto sfornito dello *ius postulandi* dinanzi al giudice adito; inoltre, sotto altro aspetto, è inesistente l'autenticazione della firma della parte effettuata da avvocato non abilitato, in quanto il potere di effettuare la suddetta certificazione presuppone l'esistenza dello *ius postulandi*, e l'invalidità della certificazione stessa implica la nullità della procura, con conseguente inammissibilità degli atti anche sotto tale profilo (cfr. sulla corrispondente disposizione per la giustizia amministrativa: Cons. St., Sez. V, 2623/2014 e 2398/2012; in fattispecie analoga Corte dei conti Sez. II App. 244/2020 e 232/2024).

Assorbita ogni altra questione, per i predetti motivi l'appello è dunque inammissibile.

Nulla per le spese di lite, non essendo costituita controparte.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di giudizio, trattandosi di questione di natura previdenziale.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n. **61836** del ruolo generale e promosso da *omissis* nei confronti dell'Inps, lo dichiara inammissibile. Nulla per le spese.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 novembre 2025.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

f.to Fabio Gaetano Galeffi

IL PRESIDENTE

f.to Massimo Lasalvia

Depositata in Segreteria il 22/12/2025

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi